

VADEMECUM

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo

Il nuovo Regolamento è stato emanato dal CNG ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/12 e disciplina le attività APC **dal triennio 2014-16**.

Per il triennio 2011-2013 vigono le norme del vecchio Regolamento APC, approvato dal CNG con deliberazione n. 68 del 24/3/2010.

Tutti gli iscritti all'Albo Professionale (sezioni A e B) **e all'Elenco Speciale** costituiscono l'**Albo Unico Nazionale** e sono obbligati a curare il continuo e costante aggiornamento professionale. La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare passibile di sanzione.

L'Esonero dell'APC è concesso:

- a) nei casi di **gravidanza**, fino al massimo di un anno salvo diversa certificazione del medico specialista, previa richiesta all'OGL entro 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegata documentazione medica;
- b) nei casi di **maternità o paternità**, fino a un massimo di due anni, previa richiesta all'OGL entro 30 giorni dalla nascita del figlio, con allegata documentazione attestante la maternità o paternità;
- c) agli iscritti dell'Albo Unico Nazionale che, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, entro il 31 gennaio del **primo anno** del triennio di formazione dichiarino all'OGL di **non esercitare attività professionale** in forma libera o dipendente e si impegnino a non svolgere tale attività nel trienni successivo;
- d) nel caso di soggetti che subiscano **intervento chirurgico invalidante**, seppur parzialmente o temporaneamente), o risultino affetti da **malattia grave**, previa richiesta all'OGL entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, con allegata documentazione medica attestante la patologia;
- e) nel caso di **assenza dall'Italia** per un periodo continuativo superiore ad 1 anno, previa richiesta all'OGL entro 30 giorni dal rientro in Italia, con allegata documentazione che attesti l'espatrio;
- f) agli iscritti all'Albo Unico Nazionale che, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 48/200, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione dichiarino di svolgere la loro **attività all'estero** e di non avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello stato straniero;
- g) nel caso in cui l'iscritto a causa di gravi e oggettivi impedimenti differenti da quelli sopra elencati sia impossibilitato a svolgere l'APC, previa richiesta all'OGL entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, con allegata documentazione comprovante l'impedimento.

Rispetto al Regolamento precedente **non è prevista la concessione dell'esonero per anzianità** (iscritti ultrasessantacinquenni).

Per i casi di esonero il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento. Quindi la documentazione comprovante le cause dell'esonero presentata all'OGL dovrà attestare il termine di inizio e di fine dell'esonero stesso.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare all'APC spetta al Consiglio dell'OGL che lo comunica al CNG per conoscenza.

Certificazione APC

L'attestato dell'avvenuto aggiornamento, rilasciato con cadenza triennale, costituisce la certificazione APC. Esso è rilasciato dall'OGL che ne dà comunicazione al CNG per l'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale. Le comunicazioni delle certificazioni sono protocollate dall'OGL e dal CNG su un apposito registro. La certificazione potrà essere elemento necessario al fine di costituire commissioni interne o esterne all'Ordine; inoltre il professionista potrà richiamare la certificazione APC sul *curriculum* professionale e utilizzarla per la partecipazione a bandi di gara.

Autorizzazione per lo svolgimento APC

I corsi di formazione potranno essere organizzati e svolti dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale, Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche, Enti pubblici in genere.

Tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati, sia pubblici che privati, come società, associazioni, fondazioni o singoli soggetti che intendano organizzare corsi APC dovranno essere autorizzati dal CNG. La procedura prevede l'inoltro dell'istanza di autorizzazione direttamente al CNG che richiede il parere vincolante del Ministero della Giustizia. Sulla base del parere del Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta. L'autorizzazione ha durata di 3 anni.

Tutti i soggetti che intendano organizzare eventi APC, inclusi gli ordini Regionali, dovranno presentare apposita domanda di accreditamento per ciascun singolo corso al CNG almeno 15 giorni prima della riunione della commissione APC (indicata sul sito internet del CNG).

La procedura di accreditamento del nuovo Regolamento **non prevede la possibilità di validazione di eventi ex-post**, finora possibile per iniziativa dei professionisti che ne avevano fatta richiesta all'OGL, allegando all'istanza il programma dettagliato e il curriculum dei relatori.